

## Verbale di accordo per la gestione di ROL ed Ex Festività

Addì, 2 Aprile 2012



Tra  
Confartigianato

Cna

Casartigiani

Claai

e

Cgil

Cisl

Uil

della Lombardia



Premesso

- a) che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello n. 16/2011 e con la circolare prot. 5/segr/0009044 del 3 giugno 2011 ha precisato che è facoltà delle parti sociali definire il termine ultimo e i modi di fruizione dei permessi ROL e dei permessi ex festività che spettano ai lavoratori;
- b) che con la circolare n. 92 dell'8 luglio 2011 l'Inps ha riconosciuto che "in presenza di una previsione contrattuale collettiva – sia essa nazionale che aziendale – ovvero di una pattuizione individuale, che regolamenti il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività, e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva nonché la collocazione temporale dei contributi coincidono con il predetto termine contrattuale o pattizio, indipendentemente dall'avvenuta corresponsione delle somme";
- c) che il Messaggio Inps n. 14605 del 13 luglio 2011 ha ulteriormente precisato che con riferimento alla contribuzione già scaduta alla data del 30 giugno 2011 sulle indennità sostitutive per ROL o Ex Festività non godute, questa potrà essere versata dai datori di lavoro entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del suddetto Messaggio;





- d) che è interesse comune delle parti dare, da un lato, ai lavoratori la possibilità di avere un periodo più ampio per la fruizione dei permessi annui residui e, dall'altro, alle imprese un arco temporale più lungo per il pagamento dei suddetti permessi e della relativa contribuzione;

si conviene quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa;
- 2) ai lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni dell'artigianato il termine ultimo di cui alle lettere a) e b) della Premessa, per la fruizione o la retribuzione dei permessi in relazione a ROL ed ex festività maturandi dal 1/1/2011 in poi, anche se accantonati in banca ore previste dalla contrattazione di II livello, viene fissato dalle parti in 24 mesi successivi alla maturazione degli stessi ovvero dal diverso termine di fruizione previsto dai CCNL, fermo restando i diritti individuali dei lavoratori previsti dai CCNL di riferimento in materia;
- 3) la fruizione dei permessi di cui ai precedenti punti verrà programmata tenendo conto sia delle esigenze tecnico organizzative e produttive delle imprese che di quelle dei lavoratori, nell'ottica del miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Le aziende favoriranno inoltre il completo smaltimento dei permessi (ROL ed ex festività);
- 4) si prevede la possibilità per i lavoratori di richiedere, in anticipo rispetto alle scadenze fissate, la monetizzazione di tutto o parte del monte ore accantonato per le motivazioni di seguito espresse:

- a. presenza nel nucleo familiare di almeno un componente in CIG in deroga mobilità o disoccupato
- b. necessità di affrontare, per il lavoratore stesso o per i propri familiari conviventi, spese sanitarie relative a patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita documentate da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale
- c. necessità di sostenere spese straordinarie, per sé stessi o i propri familiari conviventi, durante i periodi di fruizione dei congedi parentali di cui all'art. 32 D. Lgs. 151/2001 e dei congedi per la formazione extralavorativa di cui all'art. 5 Legge 53/2000.

Le richieste da parte dei lavoratori dovranno essere presentate con un preavviso di almeno 30 giorni e l'azienda fornirà conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del diniego, entro i 15 giorni successivi al ricevimento della domanda.

Le domande opportunamente documentate saranno accolte, ogni anno, per non più del 50% + 1 dei lavoratori con priorità ai lavoratori interessati dalle problematiche di cui sopra.



La liquidazione:

- non può comunque essere richiesta in data antecedente a quella prevista dai singoli CCNL di riferimento;
- -deve intendersi quale termine ultimo di cui al precedente punto 3);



- 5) Le Parti convengono, inoltre, che il contenuto dalla presente si applica:
- ai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni in epigrafe ed applicati dalle stesse dalle imprese e datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione degli stessi ;
  - a tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in epigrafe ed applicati dalle imprese e datori di lavoro aderenti alle Associazioni dei datori di lavoro firmatarie la presente intesa , a tutti i livelli, che occupano un numero di dipendenti fino a 15, calcolato sulla base delle previsioni di legge;
  - ai contratti collettivi e/o regolamenti applicati dalle Associazioni datoriali e dagli Enti o dalle società da loro promossi partecipati o costituiti



Per quanto non disciplinato dal presente accordo si rinvia a quanto previsto dal CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

